REGOLAMENTO (CE) N. 385/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1507/96 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 6, e l'articolo 39,

considerando che il regolamento (CE) n. 1507/96 della Commissione [3] ha fissato le modalità de applicazione per l'importazione di zucchero greggio di canna nell'ambito di un contingente tariffario annuo destinato alla raffinazione nelle raffinerie di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, secondo tali modalità, per poter beneficiare del contingente tariffario occorre presentare, al momento della domanda del titolo d'importazione, un certificato d'origine del paese terzo interessato conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97 [5];

considerando che i certificati d'origine sono rilasciati dagli organismi competenti di ciascun paese esportatore previa presentazione della polizza di carico della merce per il trasporto marittimo, mezzo esclusivo utilizzato per l'importazione dello zucchero greggio in causa; che tali certificati possono essere ottenuti dall'esportatore soltanto al termine delle operazioni di carico e giungere finalmente all'importazione soltanto nei quindici giorni successivi, allorquando nella maggior parte dei casi la merce è già arrivata nel porto europeo d'importazione; che in tali condizioni l'importatore è costretto a immagazzinare nel frattempo la merce e ad aumentare così senza ragione i costi di gestione delle scorte;

considerando che per l'importazione di zucchero preferenziale a norma del protocollo n. 8 allegato alla Convenzione di Lomé e di zucchero greggio preferenziale speciale a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1785/81, la prova dell'origine dello zucchero viene fornita invece al momento dell'immissione in libera pratica delle merci, conformemente agli articoli 47 e 56 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che occorre riservare lo stesso trattamento in materia alle importazioni dei tre zuccheri greggi in causa, modificando in conformità l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1507/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1507/96 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

1. Per poter beneficiare del contingente tariffario occorre presentare, al momento dell'immissione in libera pratica, il certificato d'origine del paese terzo interessato conforme alle condizioni stabilite dagli articoli 47 e 56 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. La domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro interessato, accompagnata da una dichiarazione recante le informazioni di cui all'articolo 47, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

Esso si applica alle importazioni per le quali sono presentate delle domande a decorrere dal 1° marzo 1997.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 82.
[4] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
[5] GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione